




Ministero della Salute

Chimica nascosta, la filiera del legno

Inquadramento normativo REACH e CLP

14 maggio 2025

Luigia Scimonelli



Ministro

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Consiglio Superiore di Sanità

Sottosegretario di Stato

Uffici di Diretta Collaborazione

Organismo Indipendente di Valutazione

Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie

Capo Dipartimento: Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello

Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali

Capo Dipartimento: Dott. Giovanni Leonardi

Direzione generale della prevenzione

Usmaf - Sasn

DG: dott. Sergio Iavicoli

- Funzioni:
- prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 8;
 -
 -

Ufficio 3 - Tutela **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (nuove assegnazioni dal 1° giugno 2025)

Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema

DG:

- Funzioni:
- ...tutela dalle esposizioni ad agenti chimici,...

Ufficio 4 - Tutela della salute nei rapporti con l'ecosistema. (nuove assegnazioni dal 1° giugno 2025)**reg.REACH**...**reg CLP**...

Summary

- La filiera del legno e i prodotti chimici
- Le normative di prodotto CLP/REACH/ Biocidi
- Ruolo dell'impresa che usa prodotti chimici
- Uso e Uso sicuro
- Ruolo attivo dell'utilizzatore a valle
- Strumenti di comunicazione: etichetta, *pubblicità*, SDS
- Restrizioni REACH per il legno
- Conclusioni

Filiera del legno per l'arredo e non solo


- imprese boschive
- silvicoltura
- prima lavorazione del legno
- Caratterizzazione strutturale

- Fogli per compensati
- Mobili, infissi, componenti d'arredp
- Pavimentazione
- Imballaggi
- Pallets
-



La filiera del legno e gli Usi di sostanze e miscele

- Impregnanti (per proteggere il legno. Se con biocidi proteggono contro funghi, insetto repellenti...)
- Mordente penetra le fibre per colorare
- Impregnante penetra le fibre per proteggere es per renderlo impermeabile (legno per esterno), raggi UV
- Impregnanti cerati
- Sverniciante con soda caustica
- Smacchiatori
- Detergenti
- Cere
- Colle
- Etc....
- colle poliuretaniche e ai diisocianati.....



La Normativa europea dei Prodotti chimici

CLP – classification labelling packaging

la classificazione del pericolo è la **«pietra angolare»**



coerenza tra le norme e i richiami a norme trasversali/settoriali di prodotto o sociali o ambientali

- ▶ **REACH**
- ▶ Trasporto
- ▶ **Luoghi di lavoro**
- ▶ Alti rischi (Seveso)
- ▶ Cosmetici
- ▶ Giocattoli
- ▶ Codice del consumo
- ▶ Detergenti
- ▶ **Biocidi**
- ▶ Fitosanitari
- ▶ Rifiuti
- ▶ Malattie professionali
- ▶ Normativa ambientale
- ▶

Ruolo dell'impresa che usa prodotti chimici nella filiera del legno



Fabbricante sostanze

Importatore sostanze o miscele

Utilizzatore a valle

- Formulatore di miscele
- **Utilizzatore di miscele**
- **Utilizzatore della sostanza in quanto tale**

Per la normativa REACH/CLP ad ogni ruolo corrispondono obblighi diversi

Dall' USO → all' USO SICURO....

REACH (articolo 3.24) definisce «**Uso**»: *ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione;*



Il fabbricante/importatore/formulare devono garantire l'uso sicuro dei prodotti che intendono immettere sul mercato

La **comunicazione** della gestione dei rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento **mira a garantire l'uso sicuro delle sostanze** (in quanto tali o contenute in miscele)

.....→ al **RUOLO ATTIVO** dell'Utilizzatore a Valle

Ruolo attivo del DU nella catena di approvvigionamento (1)

1° STEP Capire lo «Status» del prodotto chimico in uso:
sostanza o miscela e la normativa principale di riferimento

- Sostanza in quanto tale (monocostituita, multicostituita, UVCB- *Unknown, of Variable Composition, or of Biological Origin*) o contenuta in Miscelase il prodotto non riporta in etichetta un *claim* biocida: riferimento reg 1907/2006 (REACH) e reg. 1272/2008 (CLP)
- Sostanza/miscela con *claim* biocida: riferimento principale reg. Biocidi (anche se talune prescrizioni REACH e CLP coesistono)

Ruolo attivo del DU nella catena di approvvigionamento (2)

2° STEP Verifica lo «Status legale» della **sostanza** senza *claim* biocida (REACH e CLP)

- Sostanza registrata (usi registrati/usi sconsigliati)
- Sostanza esentata dalla registrazione REACH
- Sostanza Non soggetta alla registrazione (F/I sotto 1 tonn/anno)
- Sostanza SVHC (very high concern - candidate list)
- Sostanza soggetta ad autorizzazione (alleg XIV REACH)
- Sostanza soggetta a restrizione (alleg XVII REACH)
- Sostanza soggetta ai criteri di Classificazione, etichettatura ed imballaggio del reg. CLP
- Sostanza che ha una classificazione stabilita a livello europeo (alleg VI del CLP)
- Sostanza notificata all'inventario delle Classificazioni ed etichettature
- Sostanza con OEL (occupational exposure limit) – per il rispetto della normativa salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Sostanza con prescritto obbligo di SDS
- Sostanza con SDS su richiesta

Una serie di questioni da porsi

Ruolo attivo nella catena di approvvigionamento(3)


2° STEP Verifica lo «Status legale» della miscela senza claim biocida (REACH e CLP)

Una serie di questioni da porsi

- Verificare Status legale delle sostanze contenute nella miscela (v.slide precedente)
- Miscela soggetta a restrizione (alleg. XVII REACH)

- Miscela soggetta ai criteri di Classificazione, etichettatura ed imballaggio (CLP)
- Miscela con prescritto obbligo di SDS
- Miscela con fornitura di SDS su richiesta
- Notifica per miscele pericolose per la salute al Portale ECHA (notifica della composizione delle miscele pericolose per la salute) per i Centri Antiveleni → n. U.F.I (Unique Formula Identifier)

Strumenti di Comunicazione



- Etichetta (CLP)
- *disposizioni di pubblicità & obblighi per le vendite on line (CLP)*
 - Scheda di Sicurezza (REACH)

Elementi di un'etichetta CLP

Articolo 17

- Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori
- Quantità nominale della sostanza o miscela
- **Identificatore del prodotto**
- Pittogrammi di pericolo
- Avvertenze (art 20)
- Indicazioni di pericolo –H (art 21)
- Consigli di prudenza –P (art 22)
- Informazioni supplementari
- L'etichetta nella lingua ufficiale dello Stato membro

L'UFI è un'indicazione supplementare obbligatoria, Può essere stampata anche sull'imballaggio

Esempio di etichetta CLP

SOLVIX SGRASSANTE



Pericolo
Danger

Contiene: Alcol Isopropilico
Contains: Isopropyl Alcohol

I Liquido e vapori facilmente infiammabili - Provoca grave irritazione oculare - Può provocare sonnolenza o vertigini - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto e in luogo ben ventilato - **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):** togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia - **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

GB Highly flammable liquid and vapour - Causes serious eye irritation - May cause drowsiness or dizziness - Take precautionary measures against static discharge - Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray - Use only outdoors or in a well-ventilated area - **IF ON SKIN (or hair):** Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower - **IF INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

Società chimica ABC via Gramsci- Miscellate (MI)

1L

UFI:H234-L2N4-M234-ABC4

In Italiano
e
Leggibile

Revisione CLP – in applicazione 1°luglio 2026 nuova formattazione dell'etichetta

- a) stampata in nero su **sfondo bianco**;
- b) la **distanza tra due righe è almeno il 120 %** della dimensione del carattere;
- c) si utilizza un solo tipo di **carattere facilmente leggibile** e senza grazie;
- d) la **spaziatura è adeguata** per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

(considerando 15 ... approccio flessibile per le tonalità di tali colori, in modo da non ostacolare gli sforzi per conseguire un'economia circolare attraverso l'uso di materiali riciclati per il materiale da imballaggio). → «biancastro» accettabile

Allegato 1 tabella1.3

Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensioni minime dei caratteri (altezza x in millimetri)
<i>Non superiore a 0,5 litri</i>	<i>Possibilmente almeno 52 × 74</i>	<i>Non inferiori a 10 × 10</i> <i>Possibilmente almeno 16 × 16</i>	<i>1,2</i>
<i>Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri</i>			<i>1,4</i>
<i>Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri</i>	<i>Almeno 74 × 105</i>	<i>Almeno 23 × 23</i>	<i>1,8</i>
<i>Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri</i>	<i>Almeno 105 × 148</i>	<i>Almeno 32 × 32</i>	<i>2,0</i>
<i>Superiore a 500 litri</i>	<i>Almeno 148 × 210</i>	<i>Almeno 46 × 46</i>	<i>2,0</i>

PUBBLICITA' – Vendita ON LINE

Negli acquisti di sostanze e miscele a cosa prestare attenzione:

Art 48 CLP (art 48 revisionato in applicazione dal 1.luglio 2026)


Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all'allegato II del CLP.

Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: "Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto."

pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva

Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni "non tossico", "non nocivo", "non inquinante", "ecologico" o qualsiasi altra affermazione che indica che la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra affermazione che non sia coerente con la classificazione

Articolo 48 bis Offerte di vendita a distanza - Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, **l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 del CLP**




Art 4.11 del CLP NEW!!una questione di responsabilità! ... Dal 1° luglio 2026

- "11. Una sostanza o miscela è immessa sul mercato **solo** se un **fornitore stabilito nell'Unione, che è identificato sull'etichetta, nel corso di un'attività industriale o professionale** soddisfa le prescrizioni del presente regolamento **per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.**";

Extra EU

- via ordinaria
- **O per via on line**



La SDS (scheda dati di sicurezza)....

La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:


- 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;
- 5) misure di lotta antincendio;
- 6) misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) manipolazione e immagazzinamento;
- 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
- 9) proprietà fisiche e chimiche;
- 10) stabilità e reattività;
- 11) informazioni tossicologiche;
- 12) informazioni ecologiche;
- 13) considerazioni sullo smaltimento;
- 14) informazioni sul trasporto;
- 15) informazioni sulla regolamentazione;
- 16) altre informazioni.

Allegato II del REACH –
aggiornato con reg 2020/878

.....e gli ES allegati (estesaSDS-eSDS), quando dovuti

Un attore della catena d'approvvigionamento che è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica riporta i pertinenti **scenari di esposizione** (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) **in un allegato della SDS** che contempili **gli usi identificati** e comprenda le **condizioni specifiche operative** e di gestione per garantire un uso sicuro (scenari di esposizione)

(se la eSDS , cioè se gli scenari di esposizione non sono dovuti, riferirsi alla sezione 8 della SDS per elementi di gestione della sostanza/miscela)



L'Utilizzatore a valle deve rispettare le indicazioni dello Scenario di esposizione per l'uso di interesse individuato.

Se le proprie condizioni si discostano o se l'uso non è descritto contattare il fornitore o predisporre una propria valutazione del rischio

Restrizioni REACH – Allegato XVII


18. Composti del mercurio



Non sono ammessi **l'immissione** sul mercato e **l'uso** come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

- a)
- b) **la protezione del legno;**
- c)

19. Composti dell'arsenico



...

3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

4. Dergoghe

- a) possono essere **utilizzati** negli impianti industriali per il **trattamento del legno sotto vuoto** o sotto pressione se si tratta di **soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C** e se autorizzate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato ***non*** deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.
- b) è consentita l'immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se:
 - ✓ è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame
 - e
 - ✓ se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
 - nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali, nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti, nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti, — nelle barriere antirumore, — nei sistemi di protezione dalle valanghe, — nelle recinzioni e barriere autostradali, — nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame, — nelle strutture per il contenimento della terra, — nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni, — nelle traversine ferroviarie sotterranee;

19. Composti dell'arsenico



- c) i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura «**Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico**».

Inoltre il legno commercializzato **in imballaggi** dovrà riportare la dicitura «**Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata**»;

- d) il legno trattato di cui alla lettera a) **non** deve essere utilizzato:
 - in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
 - in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
 - in acque marine, — per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b), — in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

....

- **31. a) Creosoto**; olio di lavaggio b) Olio di creosoto; olio di lavaggio c) Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico d) **Olio di creosoto**, frazione di acenaftene; olio di lavaggio e) **Distillati (catrame di carbone) di testa**; olio di antracene II f) Olio di antracene g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi h) **Creosoto del legno** i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di **catrame di carbone** a bassa temperatura

1. **Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso** come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate **per il trattamento del legno**. Inoltre, **il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato**.

2. In **deroga** :

a) le sostanze e le miscele possono essere **utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali** oppure **da parte di utilizzatori professionali**, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per *nuovi* trattamenti in situ **solo se contengono**:

- i) conc. di benzo(a)pirene < a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e
- ii) conc. di fenoli estraibili con acqua < al 3 % in peso.

Tali sostanze e miscele per l'uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:

- possono essere immesse sul mercato soltanto in **imballaggi** con una capacità $\geq 20L$
- non possono essere vendute ai consumatori.

.....l'imballaggio di tali sostanze e miscele deve recare in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: **«Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali»;**


- **31. a) Creosoto**; olio di lavaggio b) Olio di creosoto; olio di lavaggio c) Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico d) **Olio di creosoto**, frazione di acenaftene; olio di lavaggio e) **Distillati (catrame di carbone) di testa**; olio di antracene f) Olio di antracene g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi h) **Creosoto del legno** i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di **catrame di carbone** a bassa temperatura

b) ...il legno della lettera a) può essere **impiegato solo per usi professionali e industriali**, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;

c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:
— all'interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione, — per giocattoli,— in campi da gioco, — in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:— contenitori destinati a colture agricole, — imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,— altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.

77. Formaldeide e sostanze che rilasciano formaldeide



1. **Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14 del reg.REACH, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:**


- a) 0,062 mg/m³ per i **mobili e gli articoli a base di legno;**
- b) 0,080 mg/m³ per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Deroghe - Il primo comma **non si applica:**

- a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente **presenti in natura** nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
- b) **agli articoli destinati esclusivamente all'uso all'aperto** in condizioni prevedibili;
- c) agli **articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio** e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi;
- d) **agli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale**, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l'esposizione del pubblico in condizioni d'uso prevedibili;
- e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
- f) **ai biocidi** che rientrano nell'ambito di applicazione del reg.. 528/2012;
- g) ai dispositivi medici del reg. (UE) 2017/745;
- h) ai dispositivi di protezione individuale reg. (UE) 2016/425;
- i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari – reg.(CE) n. 1935/2004;
- j) agli articoli usati.

Conclusioni

- Responsabilità dell'uso sicuro di sostanze e miscele nella produzione di mobili, prodotti in legno etc



- Attenzione agli acquisti soprattutto on-line
- Attenzione agli acquisti extra EU (senza un OR di cui al REACH - rappresentante esclusivo- l'impresa acquirente si configura importatrice)
- *Keep in touch* per la prossima revisione REACH (proposta della Commissione Europea a fine 2025)



Ministero della Salute

CREDITS

I.scimonelli-esterno@sanita.it